



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 30 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Detraibilità Iva in caso di comodato
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Novità in tema di “ravvedimento sprint”
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Sulla cedolare secca l’Agenzia non si allinea alla Cassazione
di Cristoforo Florio

LA LENTE SULLA RIFORMA

Sanzioni tributarie: cumulo giuridico per tutte le violazioni dall’1.9.2024
di Angelo Ginex

RISCOSSIONE

Concentrazione della riscossione nell’accertamento: ampliamento dei tributi
di Gianfranco Antico



CASI OPERATIVI

Detraibilità Iva in caso di comodato

di Euroconference Centro Studi Tributari

The advertisement features a blue header with the FiscoPratico logo and the text "La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista". Below this, a button says "scopri di più >".

Su di un terreno edificabile viene effettuato un intervento che prevede la costruzione di 7 appartamenti e *garage* sotterranei che verranno destinati ad affitto per le vacanze.

Il terreno è di proprietà di 2 persone private A e B (non legate da parentela o affinità) in comproprietà al 50% ciascuno.

A tal fine si ipotizza la costituzione di Alfa Srl per la costruzione e la gestione degli appartamenti per vacanze, partecipata da A e B al 50% ciascuno.

A e B chiedono al Comune licenza di costruzione di 7 appartamenti e parcheggi sotterranei destinati all'uso degli appartamenti sovrastanti.

Prima di iniziare la costruzione A e B intendono mettere a disposizione di Alfa Srl, con contratto di comodato gratuito della durata di 15 anni, la superficie ai fini della costruzione degli appartamenti e dei parcheggi sotterranei prevedendo che tutte le spese siano a carico di Alfa Srl.

Il contratto di comodato prevede, inoltre, che alla scadenza Alfa Srl non abbia diritto di risarcimento alcuno per le spese investite.

Alfa Srl in nome e per conto proprio costruisce e arreda gli appartamenti e, a costruzione ultimata, procede con l'affitto incassando i corrispettivi per 15 anni.

A seguito del contratto di comodato si ritiene che:

1. Alfa Srl sostiene le spese di costruzione, detrae la relativa Iva ed effettua gli ammortamenti delle spese di costruzione nel periodo contrattuale di validità del comodato e, allo scadere del comodato, non fattura alcunché ad A e B i quali già sono proprietari degli appartamenti fin dall'inizio;
2. A e B, al termine del comodato, avranno la piena disponibilità degli immobili senza addebiti di Iva.



[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Novità in tema di “ravvedimento sprint”

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, il legislatore ha “indirettamente” ridotto anche la sanzione collegata al “ravvedimento *sprint*”, di cui all’[articolo 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997](#).

Infatti, a decorrere dalle **violazioni commesse dall’1.9.2024**, l’infrazione dell’obbligo del versamento è punita in maniera uniforme con la **sanzione amministrativa del 25% per ogni importo non regolarmente versato alla scadenza prevista**.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. l), ha sostituito, all’interno dell’[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), le parole “pari al trenta” con le parole “pari al venticinque”.

Ne deriva che, in caso di **omesso o ritardato versamento di imposta**, se il **pagamento** avviene **entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza**, si applica la **sanzione del 12,50%**, e non più del 15%, **ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

Pertanto, per i **versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni**, essendo la sanzione del 12,50% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, significa che, **per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%**.

Infatti, dopo aver ridotto della metà e poi a 1/15, è possibile applicare l’ulteriore riduzione a 1/10 del minimo, se il pagamento avviene entro 30 giorni, ovvero a 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Di conseguenza, la **sanzione ordinaria**, applicabile dall’Ufficio, e ridotta dal contribuente ricorrendo al ravvedimento operoso, risulta quella riportata nella seguente tabella.

**GIORNI DI
RITARDO**

**VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL
31.8.2024**

**VIOLAZIONI COMMESSE DALL’
1.9.2024**



	SANZIONE UFFICIO	SANZIONE RAVV.	SANZIONE UFFICIO	SANZIONE RAVV.
1	1%	0,1%	0,83%	0,08%
2	2%	0,2%	1,66%	0,17%
3	3%	0,3%	2,49%	0,25%
4	4%	0,4%	3,32%	0,33%
5	5%	0,5%	4,15%	0,42%
6	6%	0,6%	4,98%	0,50%
7	7%	0,7%	5,81%	0,58%
8	8%	0,8%	6,64%	0,66%
9	9%	0,9%	7,47%	0,75%
10	10%	1%	8,30%	0,83%
11	11%	1,1%	9,13%	0,91%
12	12%	1,2%	9,96%	1%
13	13%	1,3%	10,79%	1,08%
14	14%	1,4%	11,62%	1,16%
15 – 30	15%	1,5%	12,50%	1,25%



IMPOSTE SUL REDDITO

Sulla cedolare secca l'Agenzia non si allinea alla Cassazione

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche

Le novità normative e i chiarimenti ufficiali del Fisco

Scopri di più

Nel mese di agosto da poco trascorso, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato e pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **guida sulle locazioni brevi**, di cui all'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

Nella citata guida, pur se nel contesto di tali peculiari tipologie di contratti di locazione, l'Agenzia ha specificato che l'applicabilità della **cedolare secca è subordinata** alla condizione che **il contratto di locazione non sia concluso nell'esercizio di un'attività commerciale**. Quest'ultima condizione, a parere del Fisco, dovrebbe **riguardare entrambe le parti** (locatore e conduttore).

Secondo tale linea interpretativa, quindi, sarebbero **esclusi dalla possibilità di optare per la cedolare secca** quei **contratti di locazione breve** che **il conduttore stipuli nell'esercizio di un'attività commerciale** (ad esempio, quelli ad uso foresteria per i dipendenti), anche quando quest'ultima **non venga esercitata in maniera abituale**.

In buona sostanza, dunque, la posizione dell'Agenzia delle entrate non sembra aver tenuto conto dell'importante sentenza pronunciata lo scorso maggio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 12395/2024), con la quale i supremi giudici hanno statuito che **l'esclusione da cedolare secca riguarda** esclusivamente le **locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa** o della sua arte/professione, restando, invece, **irrilevante, la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione**, laddove ad uso abitativo, **all'attività professionale** del conduttore (nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei dipendenti dell'impresa conduttrice).

Secondo la lettura interpretativa fornita alla Cassazione, infatti, in tal senso deporrebbe, non solo la lettera della norma, ma anche **la ratio legis**, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di **facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo** (esigenza che può sorgere anche nell'esercizio delle attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso vengono esercitate lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di **sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare**, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.



Sempre ad avviso della pronuncia citata, l'eventuale vantaggio fiscale che ne possa trarre anche il conduttore, in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone, non può certo giustificare un'interpretazione dell'[articolo 3, comma 6, D.Lgs. 23/2011](#), da cui derivi una **riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca** in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.

Nonostante tale rilevante sentenza, alla data in cui si scrive, l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcun chiarimento ufficiale ai contribuenti e, anzi, nella citata guida, ha **ribadito la propria interpretazione restrittiva sul punto**.

Per contro, vi è da dire che il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, istituito per la registrazione dei contratti di locazione (RLI), **consente il “caricamento” di un contratto di locazione tra un locatore persona fisica e un conduttore in forma societaria con partita Iva**, con opzione per la cedolare secca in capo al locatore, **ammettendo la successiva registrazione del contratto**. Tuttavia, vista la mancanza di una presa di posizione ufficiale, è bene che i contribuenti interessati siano adeguatamente informati circa il **possibile contrasto che potrebbe ancora emergere con il Fisco**.

Tutto quanto sopra premesso, una **riflessione di carattere giuridico è d'obbligo**.

Nel nostro ordinamento non esiste la codificazione del principio di vincolatività del precedente (c.d. *stare decisis*), neppure se originato da una pronuncia della Cassazione: detto in altri termini, **una sentenza della Cassazione**, anche a Sezioni Unite (elemento che non ha caratterizzato la [sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024](#)), **non è vincolante**, esplicando i suoi effetti **solo in relazione al caso specifico trattato**.

Tuttavia, è innegabile che una sentenza della Suprema Corte, dopo anni di attesa e di molte pronunce di merito favorevoli ai contribuenti (tra tutte si vedano, ad esempio, C.T.G. II Veneto n. 53/5/23, C.R. Prov. Reggio Emilia n. 470/3/14 e C.T. Reg. Lazio n. 1723/10/22), possa segnare una **tendenza all'interno dell'ordinamento tributario**, in forza della quale non ci si dovrebbe discostare da un'interpretazione del giudice di legittimità, istituzionalmente investito della funzione di garantire l'uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto oggettivo nazionale (c.d. funzione nomofilattica), a meno che non **vi siano forti ed apprezzabili ragioni giustificative**. Tali ragioni, in ogni caso, non paiono rinvenirsi in alcun modo nella norma di legge che regolamenta la c.d. cedolare secca attualmente vigente, né sul piano letterale né su quello della *ratio* della norma.

Peraltro, occorre domandarsi se **la tematica interessa** solo i contratti c.d. “ad uso foresteria”, oppure anche quei **contratti di locazione** che siano stipulati tra locatori persone fisiche e conduttori che **esercitino un'attività di (sub)locazione breve che rientra nell'obbligo di apertura della partita Iva**, in cui l'immobile venga destinato ad un uso abitativo mediante contratti di sublocazione abitativa.



Il dubbio sorge in quanto, in questa ipotesi, la **sublocazione abitativa costituirebbe il vero e proprio oggetto dell'attività d'impresa**. In tal senso, si dovrebbe approfondire il principio statuito dalla Cassazione nella [sentenza n. 12395/2024](#), laddove essa afferma che “*(...) il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale (...)*”.

Ritornando al dubbio sopra posto, si pensi all'ipotesi in cui il sublocatore superi i **4 alloggi concessi in locazione breve** nel corso dell'anno e sia **obbligato all'apertura della partita Iva**, a norma dell'[articolo 1, comma 595, L. 178/2020](#). In particolare, si supponga che tale attività venga esercitata tramite un **contratto di sublocazione**: il proprietario (primo locatore) concede **più di 4 alloggi in locazione abitativa** (ad es., 4+4) **ad un conduttore** (sub locatore) il quale, a sua volta, li **conceda in locazione breve nel corso dell'anno**, con obbligo di apertura della partita IVA, nei confronti di diversi sub conduttori. **Può** in questa fattispecie **il proprietario** (primo locatore) **optare per la cedolare secca?**

I **dubbi sono tanti e la cautela è d'obbligo**, anche visto lo stato di inerzia per il momento assunto da parte dell'Agenzia delle entrate in relazione alle modifiche interpretative intervenute in tema di cedolare secca.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Sanzioni tributarie: cumulo giuridico per tutte le violazioni dall'1.9.2024

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

La disciplina del **cumulo giuridico** in materia di **sanzioni tributarie**, contenuta nell'[articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#), è stata **modificata** più volte nel corso degli anni. L'ultima riforma è stata operata dal **D.Lgs. 87/2024**, che ha ampliato il **campo applicativo** dell'istituto, nonché rimodulato al ribasso gli **aumenti** previsti nei casi di **violazioni** riguardanti più periodi di imposta e più tributi.

La disposizione citata, nella **formulazione vigente sino al 28.6.2024**, contemplava il cd. **concorso formale** e il cd. **concorso materiale**, limitando quest'ultimo alle violazioni formali della medesima disposizione.

Nello specifico, il “**concorso formale**” ricorre quando **con una sola azione o omissione** vengono violate **diverse disposizioni** anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), ovvero quando **con una sola azione o omissione**, si commettono **diverse violazioni** della **medesima disposizione** (concorso formale omogeneo). Invece, il “**concorso materiale**” si ha quando **con più azioni o omissioni** si commettono **diverse violazioni** della **medesima disposizione** (concorso materiale omogeneo).

Infatti, l'[articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#), punisce (testualmente) il soggetto che, **con una sola azione o omissione**, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero il soggetto che, **anche con più azioni o omissioni**, commette diverse **violazioni formali** della medesima disposizione.

Quindi, anziché essere punito con altrettante sanzioni, il trasgressore è destinatario di una **sanzione unica** determinata secondo precise regole (cd. **cumulo giuridico**) e **non come mera sommatoria delle singole sanzioni** (cd. cumulo materiale). In questo modo si giunge ad una misura di favore, in quanto la sanzione unica non risulta **mai superiore** alla somma delle **singole sanzioni**.

Tra le novità più importanti previste dal citato decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario (**D.Lgs. 87/2024**), finalizzato a dare attuazione alla **legge delega per la riforma**



fiscale (L. 111/2023), si segnala l'**estensione del campo applicativo** del cumulo giuridico mediante la previsione che il concorso materiale non è più limitato alle sole violazioni formali. Ciò significa che le **violazioni “sostanziali”** sono ora ricondotte tra le violazioni per le quali opera il **principio della continuazione**.

A titolo esemplificativo, si pensi all'**emissione di più fatture con aliquota Iva errata**, fattispecie che, a seguito della citata novella, sarà **sanzionata con il criterio del cumulo giuridico** e non di quello materiale.

Va tuttavia precisato che il cumulo giuridico è **escluso**, per espressa previsione di legge, nel caso di **violazioni** concernenti gli **obblighi di pagamento** e le **indebite compensazioni**.

Ciò detto, si rileva che con un intervento (di mera forma più che di sostanza), il cumulo giuridico è stato ammesso anche per le **violazioni commesse in periodi d’imposta diversi**, anche laddove **rilevanti ai fini di più tributi**.

Molto importante, poi, è stata anche la previsione concernente la possibilità di applicare il **cumulo giuridico**, oltre **all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale** già contemplate dalla norma, anche in sede di **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

Sotto il profilo dell'**efficacia temporale**, è importante sottolineare che, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 87/2024](#), le modifiche indicate trovano applicazione alle **violazioni commesse a partire dall’1.9.2024**.

Trattasi di precisazione di non poco conto in quanto, se è vero che le **nuove regole** rendono l’istituto ancora **più vantaggioso** per il contribuente, è altrettanto vero che il contribuente dovrà **attendere parecchio tempo** prima di poter apprezzare la descritta riduzione delle sanzioni.

Detto in altri termini, alcuna modifica è entrata in vigore per le **violazioni pregresse non ancora contestate o non definitivamente accertate**, per cui alle stesse continuerà ad applicarsi la **disciplina previgente**.

Si ritiene che la **scelta legislativa** di introdurre una “**deroga**” al **regime del favor rei**, sancito nell'[articolo 3, D.Lgs. 472/1997](#), prevedendo il decorso degli effetti dalle violazioni commesse a partire dall’1.9.2024, risulta quantomeno **inappropriata**, dovendo (sempre) prevalere l’immediata applicazione delle norme più favorevoli per il trasgressore.

In definitiva, quest’ultima novità suscita **più di qualche dubbio**, sebbene la riforma abbia centrato i diversi obiettivi posti dalla legge delega, quali l’attenuazione del carico sanzionatorio nel rispetto del **principio di proporzionalità** sulla scorta dei livelli esistenti in altri Stati europei, la revisione della disciplina sul **concorso formale e materiale** e, infine, l’applicazione del cumulo giuridico al **ravvedimento operoso**.





RISCOSSIONE

Concentrazione della riscossione nell'accertamento: ampliamento dei tributi

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative in ambito tributario dopo la pubblicazione del d.Lgs. 87/2024

Scopri di più

L'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), innovando completamente il precedente sistema fondato sulla sequenza avviso di accertamento/iscrizione a ruolo/notifica della cartella di pagamento, ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto **dell'accertamento c.d. esecutivo**.

Pertanto, a partire **dall' 1.10.2011** (e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi), l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, ai fini delle II.DD., dell'Irap e dell'Iva (ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni), contengono anche **l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento** degli importi negli stessi indicati, ovvero degli importi stabiliti dall'[articolo 15, D.P.R. 602/1973](#), in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio.

L'intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta, altresì, nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in **tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti** in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997](#), dell'[articolo 48, comma 3-bis](#) e dell'[articolo 68, D.Lgs. 546/1992](#), e dell'[articolo 19, D.Lgs. 472/1997](#), nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire **entro 60 giorni** dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), **non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento** delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, **sulla base degli atti ivi indicati**.

Gli atti di cui sopra divengono esecutivi **decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** e recano espressamente l'avvertimento che, **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento**, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, **è affidata in carico agli agenti della riscossione**, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli



agenti della riscossione; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. **La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi**, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da **decadenza dalla rateazione**.

L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, **informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione**.

In presenza di **fondato pericolo** per la **riscossione**, decorsi **60 giorni** dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione **anche prima dei termini sopra previsti**.

Ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico, vengano a conoscenza di **elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione non opera** e l'agente della riscossione **non invia l'informativa prevista ordinariamente**.

All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, **tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione**, acquisiti anche in fase di accertamento.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e **senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata** con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata è comunque **preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'[articolo 50, D.P.R. 602/1973](#)**, che contiene **l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni**.

A partire dal primo giorno successivo al **termine ultimo per la presentazione del ricorso**, le somme richieste con gli atti impositivi notificati sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'[articolo 30, D.P.R. 602/1973](#), calcolati a partire dal **giorno successivo alla notifica degli atti stessi**; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'[articolo 17, D.Lgs. 112/1999](#).

La dilazione del pagamento prevista dall'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#), può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

In caso di ricorso avverso gli atti impositivi, gli uffici hanno la facoltà di disporre la **sospensione amministrativa**, ex [articolo 39, D.P.R. 602/1973](#), in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione **della sentenza di primo grado**, con **provvedimento motivato** notificato



all'agente della riscossione e al contribuente. Il provvedimento **può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.**

È in questo contesto normativo che si inserisce l'[articolo 14, D.Lgs. 110/2024](#), di riordino del sistema nazionale della riscossione, che provvede **all'adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento**, attraverso l'integrazione dell'[articolo 29, comma 1, lett. h\), D.L. 78/2010](#).

In considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, **con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, L. 400/1988**, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le **procedure di riscossione coattiva delle entrate** riscuotibili mediante ruolo.

Il legislatore delegato, quindi, **amplia il novero degli atti** che, di fatto, **diventano esecutivi**:

- 1) **atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati**, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), di cui all'[articolo 38-bis, comma 1, lettera a\), D.P.R. 600/1973](#);
- 2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a **contributi e agevolazioni fiscali** indebitamente percepiti o fruitti, ovvero a **cessioni di crediti di imposta** in mancanza dei requisiti, di cui all'[articolo 38-bis, comma 1, lettera g\), D.P.R. 600/1973](#);
- 3) atti di **irrogazione delle sanzioni** di cui agli [articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997](#);
- 4) avvisi di **rettifica e liquidazione** di cui agli [articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986](#) e all'[articolo 34, D.Lgs. 346/1990](#);
- 5) avvisi di **accertamento e liquidazione** di cui all'[articolo 35, D.Lgs. 346/1990](#);
- 6) avvisi di **rettifica e liquidazione** di cui alla L. 1216/1961 (in materia di assicurazioni);
- 7) **avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni** per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
 - 7.1) **imposta di registro** di cui al D.P.R.131/1986;
 - 7.2) **imposte ipotecaria e catastale** di cui al D.Lgs. 347/1990;
 - 7.3) **imposta sulle successioni e donazioni** di cui al D.Lgs. 346/1990;



7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'[articolo 17, D.P.R. 601/1973](#);

7.5) imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972;

8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 39/1953;

8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'[articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011](#).

È da ritenere, comunque, che l'effettiva entrata in vigore della norma sia legata all'emanazione dei relativi regolamenti.